

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 gennaio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2024, n. 7.

Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese. (24R0338)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2024, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate. (24R0339) .. Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2024, n. 9.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2023. (24R00241) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2024, n. 10.

Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026. (24R00242) Pag. 19


REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2024, n. 7.

Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni. (24R00139) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2024, n. 8.

Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo. (24R00152) Pag. 25





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2024, n. 7.

Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S4 del 25 marzo 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene l'autonomia iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa.

2. La Regione riconosce il valore, la funzione sociale, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall'art. 4 del decreto legislativo n. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. La Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali costituite in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti del terzo settore ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate.

4. Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore, costituita ai sensi dell'art. 6.

5. La Regione, ai sensi dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 3 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge reca disposizioni in materia di terzo settore e in particolare:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del terzo settore;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

Art. 3.

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e i suoi enti strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, gli enti locali singoli e le loro forme associative comunque denominate, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del terzo settore, del volontariato e delle altre formazioni sociali di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, promuovono il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 4.

Enti del terzo settore e altri enti senza fine di lucro

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117/2017, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo n., con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Piemonte.

2. Le attività di interesse generale individuate all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio e sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, ancorché non iscritti al registro unico nazionale del terzo settore.



4. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

5. La Regione promuove la possibilità di partecipare, attraverso le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 5.

Centri servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, riconoscono il ruolo dei centri servizi per il volontariato, accreditati ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, nella Regione Piemonte e delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle loro articolazioni territoriali munite di soggettività giuridica autonoma.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con i centri servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'art. 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 117/2017.

Capo II

RACCORDO FRA REGIONE ED ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 6.

Consulta regionale del terzo settore

1. È istituita presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali la Consulta regionale del terzo settore, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:

a) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) due rappresentanti designati dal *Forum* del terzo settore del Piemonte;

e) un rappresentante designato dalla Confederazione regionale dei centri servizi per il volontariato del Piemonte accreditati, di cui all'art. 5;

f) un rappresentante del Coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte;

g) un rappresentante designato dagli enti filantropici o fondazioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017;

h) un rappresentante designato da Anci Piemonte, uno da Uncem Piemonte, uno da Ali Piemonte, uno da Upi Piemonte e uno da Anpci Piemonte;

i) due rappresentanti degli altri enti del terzo settore nominati ai sensi del comma 3.

3. La composizione della Consulta è integrata, in base ai temi trattati e ai territori coinvolti, con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 117/2017.

4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 3, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 2, lettere da a) a g).

5. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento, comunque denominato.

6. I membri della Consulta durano in carica per l'intera legislatura regionale e, comunque, fino alla nomina della nuova Consulta.

7. Presiede la Consulta l'assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte o un suo delegato.

8. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del terzo settore.

Art. 7.

Compiti della Consulta regionale del terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:


a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di terzo settore;

b) promuove ricerche ed indagini sul terzo settore nel territorio della Regione;

c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi e atti normativi concernenti i rapporti fra il terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del terzo settore e le altre formazioni sociali.



*Capo III*MISURE DI SOSTEGNO E PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO NELLA REGIONE

Art. 8.

*Misure di sostegno e promozione del volontariato
in ambito regionale*

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. La disciplina del presente articolo non si applica ai volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. Il Consiglio regionale indice, annualmente, la giornata del volontariato, in corrispondenza del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato.

*Capo IV*RAPPORTI FRA ENTI DEL TERZO SETTORE E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

Co-programmazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono coinvolgere gli enti del terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi e i bisogni rappresentati dagli enti del terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale e possono assumere eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10.

*Principi in tema di procedimento
di co-programmazione*

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione precedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione precedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11.


Co-progettazione

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del terzo settore, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono attivare, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del terzo settore ed enti di cui all'art. 3, comma 1, per la definizione e l'eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del terzo settore e i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.



5. Gli enti del terzo settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 12.

Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del terzo settore;

b) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2) la durata del partenariato;

3) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017 «Codice del Terzo Settore»).

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

Art. 13.


Convenzioni e patti di accreditamento nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni oppure patti di accreditamento, finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza; i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. Il rimborso spese, di cui al comma 3, avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.



Art. 14.

Accesso al Fondo sociale europeo in attuazione dell'art. 69 del decreto legislativo n. 117/2017

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Piemonte, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 15.

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017

1. Gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzo non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, promuovono la pubblicità, anche in forma telematica, dei beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del terzo settore.

3. È fatta salva la possibilità per gli enti del terzo settore di richiedere agli enti di cui all'art. 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili e su tali richieste, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando, altresì, la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 16.

Concessione in comodato di beni mobili e immobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'art. 71 del decreto legislativo n. 117/2017

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 117/2017, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'art. 81 dello stesso decreto legislativo.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e a proprie spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del terzo settore, gli enti di cui all'art. 3, comma 1, promuovono la redazione di un elenco di beni mobili e immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 17.

Concessione di benefici e premialità

1. La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli enti di cui all'art. 3, comma 1, può assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che coinvolgono enti del terzo settore selezionati dagli enti capofila di cui all'art. 3, comma 1, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

Capo V

NORME FINALI

Art. 18.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);

b) l'art. 62 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

c) la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

d) il regolamento regionale 12 giugno 2006, n. 5 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale - Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7);

e) l'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

f) la legge regionale 2 luglio 2008, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 «Valorizzazione e promozione del volontariato»);

g) l'art. 55 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2024

CIRIO

24R0338

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2024, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S5 del 27 marzo 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

1. In relazione alle tasse sulle concessioni regionali istituite agli inizi degli anni settanta del secolo scorso ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), le cui tariffe residue sono attualmente normate dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), la Giunta regionale è autorizzata ad operare un'analisi, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, al fine di giungere a una razionalizzazione e semplificazione delle stesse nell'interesse del cittadino contribuente.

Art. 2.

Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2 e del paragrafo 7, lettere *b*), *c*) e *d*) dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, si fa fronte con le coper-

ture finanziarie indicate nel bilancio di previsione 2024-2026 nello stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011, come riportato all'allegato alla legge regionale n. di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relativo al prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale e, contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 3.

Comparto idrotermale della Provincia di Alessandria

1. Al fine di sostenere il rilancio del comparto idrotermale della Provincia di Alessandria è iscritta, nell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, la somma di euro 160.000,00 sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Studi relativi al rilancio del

comparto idrotermale di Acqui Terme», nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 4.

Trasferimento ad aziende sanitarie di risorse finanziarie destinate all'estinzione di situazioni giuridiche correlate a mutui


1. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento ad aziende sanitarie di risorse finanziarie destinate all'estinzione di situazioni giuridiche correlate a mutui già coperti da garanzia fideiussoria rilasciata dalla Regione.

2. Gli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, quantificati in euro 27.470.000,00, trovano copertura nelle risorse iscritte sull'annualità 2024 nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.05 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari), rispettivamente per euro 1.677.000,00 sul Titolo 1 (Spese correnti) e per euro 25.793.000,00 sul titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 5.

Nuovi plessi ospedalieri

1. La Giunta regionale è autorizzata ad annotare le risorse e le obbligazioni di spesa sugli esercizi successivi al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, connesse alla realizzazione di nuovi plessi ospedalieri, tenendone conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi e del riparto del fondo sanitario nazionale, previa costante verifica del mantenimento degli equilibri prospettici di bilancio.



Art. 6.

Centri high performance learning

1. Gli oneri di spesa corrente previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025) sono incrementati per le annualità 2024, 2025 e 2026 di euro 550.000,00 euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 7.

Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva

1. Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale n. 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un mutuo con l'Istituto di credito sportivo per un importo massimo di euro 6.000.000,00, ai sensi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), per la durata massima di quindici anni.

2. Le risorse derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1 sono iscritte sull'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 come segue:

a) in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);

b) in spesa, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024 e di euro 600.000,00 a partire dal 2025 e fino alla scadenza, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).

Art. 8.

Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 8/2021

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023) le parole «pari a euro 5.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 5.500.000,00».

2. All'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 8/2021 le parole «compresi tra il 2022 ed il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 2022 ed il 2024» e dopo le parole «la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio» sono aggiunte le parole «e, per l'esercizio 2025, la spesa di euro 1.750.000».

Art. 9.

Contributo regionale al World championship of magic 2025 della Federazione Internazionale delle Società Magiche

1. La Regione promuove il *World championship of magic 2025*, organizzato sul territorio regionale nel 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, stabilisce un contributo complessivo pari a euro 500.000,00.

2. Per il finanziamento dell'importo indicato al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 500.000,00.

3. Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziare, per l'annualità 2025, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Art. 10.


Contributo straordinario a favore del Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 9 agosto 1999, n. 21

1. Al fine di contribuire a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attività irrigua 2024, è concesso al Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti un contributo straordinario massimo in conto annualità pari a euro 500.000,00, per l'esercizio 2024, per le spese eccezionali di sollevamento dell'acqua a scopo irriguo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al Consorzio di miglioramento fondiario Angiono Foglietti per spese di sollevamento eccedenti la somma fissata nell'ambito della convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e la Coutenza Canali Cavour per la gestione degli impianti idroelettrici e di irrigazione sul fiume Dora Baltea nel territorio del comune di Mazzè e Villareggia di proprietà della Regione, nonché per eventuali interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, nonché la struttura regionale competente per l'attuazione del presente articolo.



Art. 11.

Riprogrammazione di risorse regionali in attuazione dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte

1. Le risorse regionali riprogrammabili negli esercizi finanziari 2024-2026, a seguito della prevista pubblicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di assegnazione delle risorse derivanti dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Piemonte del 7 dicembre 2023, che quantifica l'importo di risorse FSC 2021-2027 destinate al cofinanziamento del Programma regionale Fesr 2021-2027 ai sensi dell'art. 23, comma 1 ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono prioritariamente assegnate alle linee di azione di cui all'allegato B alla presente legge.

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1992

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Tipologia degli interventi*). — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'ente attua i seguenti interventi:

- a) erogazione di borse di studio;
- b) interventi di supporto economico per attività a tempo parziale;
- c) servizi di ristorazione;
- d) servizi abitativi;
- e) servizi di orientamento al lavoro e di informazione sugli sbocchi professionali;
- f) servizi editoriali e librari;
- g) servizi di assistenza sanitaria;
- h) prestiti d'onore;
- i) erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge;
- l) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2. I benefici e i servizi di cui al comma 1, lettere a), d), h) ed i) sono assegnati per concorso.

3. I servizi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono, di norma, erogati a prezzi differenziati in base a fasce di reddito.

4. L'ente può erogare i suddetti servizi, a esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere a) e i), anche attraverso contratti, convenzioni con altri enti sia pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche costituite e operanti nell'ambito universitario della Regione.»

Art. 13.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 16/1992 e relativa disposizione finanziaria

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16/1992 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Erogazione di contributi in favore delle figlie e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge*). —

1. L'amministrazione regionale può erogare contributi in favore degli studenti, iscritti agli atenei, agli istituti tecnologici superiori - ITS *Academy*, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle scuole superiori per mediatori linguistici piemontesi, che ricadono nelle seguenti fattispecie:

a) figlie o figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari e superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

b) figlie o figli di vittime del dovere, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2006»), nonché loro familiari e superstiti;

c) soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.);

d) figlie o figli delle vittime di delitti di violenza domestica o di genere, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);


e) figlie o figli delle vittime di infortuni sul lavoro che hanno causato il decesso o la inabilità ai sensi delle vigenti norme di legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, per la durata normale dei corsi, a titolo di rimborso della spesa relativa:

a) alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale n. 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale);

b) al contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, di cui all'art. 1, commi da 252 a 266 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per la frequenza dei corsi di studio delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle scuole superiori per mediatori linguistici;

c) alle rette di frequenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 99/2022.



3. La Giunta regionale determina i criteri generali per l'accesso al beneficio, l'ammontare degli importi erogabili a titolo di rimborso, le modalità per l'erogazione del beneficio medesimo.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 14.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 24/1995

1. Il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale n. 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada) è sostituito dal seguente:

«9. Ai componenti della Commissione regionale è corrisposto il compenso massimo di euro 30 a seduta giornaliera, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2020, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

2. Dopo il comma 9 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1995 è aggiunto il seguente:

«9-bis. La Regione, a cadenza triennale, trasferisce all'Unione delle C.C.I.A.A. del Piemonte il totale dei compensi stabiliti al comma 9 a seguito di rendicontazione dell'ente fornita entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento. La rendicontazione esplicita il numero di sedute effettuate nel triennio di riferimento e il correlato elenco dei beneficiari cui spetta il riconoscimento del gettone di presenza. L'Unione delle C.C.I.A.A. del Piemonte provvede all'erogazione delle spettanze agli aventi diritto.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 53/1996 e relativa disposizione finanziaria

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Sono, altresì, esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, gli stu-

denti contemporaneamente iscritti a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso atenei e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica localizzati sul territorio della Regione.

2-ter. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 78.540,00 sul triennio 2024-2026 di cui euro 13.440,00 per l'annualità 2024, euro 30.660,00 per l'annualità 2025 ed euro 34.440,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 118/2011.

Art. 16.


Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 53/1996 e relativa disposizione finanziaria

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 53/1996 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli studenti in possesso dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, di cui ai decreti del Ministero dell'università e della ricerca del 29 luglio 2022, n. 930 e del 2 agosto 2022, n. 933, possono chiedere il rimborso della tassa regionale stessa all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario mediante istanza da presentare entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del versamento.»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 51.800,00 sul triennio 2024-2026 di cui euro 11.480,00 per l'annualità 2024, euro 13.440,00 per l'annualità 2025 ed euro 26.880,00 per l'annualità 2026, si fa fronte con le risorse di pari importo iscritte sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.04 (Istruzione universitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 118/2011.



Art. 17.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 23/2003*

1. All'art. 5, comma 2, lettera *h*), della legge regionale n. 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), le parole «iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte ai Runts utilizzati esclusivamente per le attività statutarie di interesse generale».

Art. 18.

*Modifica all'art. 46
della legge regionale n. 1/2004*

1. Dopo la lettera *f*) dell'art. 46 della legge regionale n. 1/2004 è inserita la seguente:

«*f-bis*) differenziazione per fasce di età dei centri di cui alla lettera *f*), con particolare attenzione al potenziamento, in coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari, come previsto all'art. 3, comma 2, lettera *c*), di servizi dedicati all'accoglienza diurna rivolti a persone con disabilità grave e complessa in fase adolescenziale, di età compresa tra i tredici e diciotto anni, anche in forma di complementarietà rispetto alla frequenza scolastica;».

Art. 19.

*Modifica all'art. 47
della legge regionale n. 1/2004*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è sostituita dalla seguente:

«*c*). centri diurni differenziati per fasce di età;».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 16/2008*

1. I commi *2-bis* e *2-ter* dell'art. 1 della legge regionale n. 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) sono abrogati.

Art. 21.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 16/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, l'IPLA, le altre società controllate e partecipate e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore realizza e finanzia:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata;

b) iniziative promozionali, informative, pubblicitarie, culturali e di valorizzazione dei tartufi;

c) attività formative e di aggiornamento dei raccoglitori, dei tecnici degli enti competenti, del personale addetto alla vigilanza nonché corsi di addestramento dei cani, purché nel rispetto delle normative sul benessere animale;

d) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie naturali di *Tuber magnatum Pico*, detto tartufo bianco di Alba o del Piemonte, attraverso adeguati interventi colturali, con riguardo degli equilibri naturali preesistenti, rivolte alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree ed effettuate dalle associazioni di cui all'art. 12;

e) azioni di sviluppo, incremento, lavorazione e commercializzazione di produzioni delle specie di tartufo nero coltivabili attraverso il finanziamento di impianti di tartufaie in aree vocate, in terreni al momento non preposti alla produzione di alcuna specie di tartufo. Le piante tartufigene inserite devono rispondere ai requisiti di adeguata micorizzazione controllata sottoscritta dagli enti preposti al servizio di controllo morfologico o molecolare delle radici.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione approva il programma triennale e aggiorna il piano di attività annuale per la realizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio tartufigeno di cui al comma 1.».

3. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2008 è sostituita dalla seguente:

«*a*) gli interventi da realizzare e le relative priorità;».

Art. 22.

*Modifiche all'art. 4-bis
della legge regionale n. 16/2008*

1. Il comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«2. La Consulta è coordinata dalla Regione, formula proposte ed esprime pareri sulle iniziative di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e sul piano di attività da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione.».

Art. 23.


*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16/2008
e relative disposizioni di applicazione*

1. Il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«9. Il tesserino è valido cinque anni e può essere rinnovato senza ulteriori esami.».

2. Dopo il comma 9 dell'art. 9 della legge regionale n. 16/2008 è inserito il seguente:

«9-bis. Il mancato rinnovo del tesserino entro ventiquattro mesi dalla sua scadenza comporta la decadenza dall'abilitazione.».



3. Le previsioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le istanze di rilascio e di rinnovo presentate dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le previsioni di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 16/2008

1. Il comma 4-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 16/2008 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le risorse introitate dalla Regione a norma del comma 1 sono destinate per le finalità della presente legge, secondo quanto disposto per trasferimenti dal programma triennale di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 16/2008

1. All'art. 18, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2008 le parole «all'IPLA» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2008 sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 1, quantificate in euro 50.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2-quater. Per gli esercizi successivi al 2026, alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 1, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Aree di sviluppo dell'artigianato). —

1. La Regione promuove le aree di sviluppo dell'artigianato quali ambiti provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività

e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione.

2. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle confederazioni artigiane nelle loro articolazioni territoriali e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infra-comunali.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato.

4. La struttura regionale competente in materia di artigianato, verificata la rispondenza delle proposte di cui al comma 2 ai criteri e alle modalità di cui al comma 3, riconosce le aree di sviluppo dell'artigianato, comunali, intercomunali o infra-comunali.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati in complessivi euro 937.300,00 sul triennio 2024-2026, di cui euro 330.000,00 per l'annualità 2024, euro 290.000,00 per l'annualità 2025 ed euro 317.300,00 per l'annualità 2026 che trovano copertura con le risorse già stanziato nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria PMI Artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 28/2009 e relativa disposizione finanziaria

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) è sostituito dal seguente:

«1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.».

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2009 e relativa disposizione finanziaria

1. L'art. 10 della legge regionale n. 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Trattamento economico). — 1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.



2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 6/2010 e relativa disposizione finanziaria

1. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) è sostituito dal seguente:

«4. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e a esso spetta una indennità di carica mensile lorda pari a euro 2.500,00.».

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2018

1. All'art. 1, comma 1, lettera *e*), della legge regionale n. 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) le parole «produzione dei rifiuti e di» sono soppresse.

2. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2018 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) le misure di penalizzazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione dei rifiuti.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2018

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2018 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è così determinato:

a) non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020;

b) non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024;

c) non superiore a 126 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2028.».

Art. 32.

Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 1/2018

1. Alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 1/2018 dopo la parola «sanzionatorio» sono aggiunte le seguenti «e penalità».

Art. 33.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2018

1. I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2018 sono abrogati.

2. All'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 1/2018 le parole «Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate» sono sostituite dalle seguenti «La sanzione di cui al comma 1 è applicata» e dopo le parole «comma 5» sono aggiunte le seguenti «, lettera *a*)».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2018 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'obiettivo di cui all'art. 2, comma 4, lettere *a*) e *b*) e comma 5, lettera *a*) fino ai dati di produzione riferiti all'anno 2021.».

Art. 34.

Inserimento della Sezione I-bis nel Capo VI della legge regionale n. 1/2018

1. Dopo la Sezione I del Capo VI della legge regionale n. 1/2018 è aggiunta la seguente «Sezione I-*bis* Penalità in materia di produzione dei rifiuti».

Art. 35.

Inserimento dell'art. 18-bis nella Sezione I-bis del Capo VI della legge regionale n. 1/2018

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 1/2018, all'interno della Sezione I bis del Capo VI, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (Penalità in materia di produzione di rifiuti). — 1. A partire dai dati di produzione dell'anno 2022 la Città di Torino, se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a*), è soggetta a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

a) euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 215 chilogrammi;


b) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;

c) euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. A partire dai dati di produzione dell'anno 2022, se non è raggiunto, a livello di *sub-ambito* di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b*), i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

a) euro 0,05 ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;

b) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;



c) euro 0,15 ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;

d) euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;

e) euro 0,25 ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;

f) euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

3. Se non è raggiunto, a livello di *sub-ambito* di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b bis*), i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

a) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;

b) euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;

c) euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

4. La Città di Torino è soggetta alle penalità di cui ai commi 2 e 3 se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'art. 2, comma 5, lettere *b*) e *c*).

5. Se non è raggiunto, a livello di *sub-ambito* di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b bis*) e comma 5, lettera *c*) e nello stesso *sub-ambito* il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso *sub-ambito*, i consorzi di area vasta sono soggetti a una penalità calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

a) euro 0,10 ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;

b) euro 0,20 ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;

c) euro 0,30 ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

6. La penalità definita ai commi precedenti è calcolata dalla Regione contestualmente all'approvazione dei dati annuali di produzione dei rifiuti urbani ed è comunicata ai consorzi di area vasta nonché alla Città metropolitana di Torino, alle province e alla Conferenza d'ambito.

7. I consorzi di area vasta destinano obbligatoriamente risorse per un importo almeno pari alla penalità calcolata dalla Regione ad attività di comunicazione o vigilanza volti a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato.

8. I consorzi di area vasta, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, trasmettono alla Regione un progetto di utilizzo delle risorse per le attività di cui al comma 7, da realizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo. L'avvenuta realizzazione del progetto e la spesa sostenuta devono essere comunicati alla Regione. Con deliberazione della Giunta regionale sono

definiti modalità e termini con cui i consorzi di area vasta sono chiamati a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6 e seguenti.

9. Nel caso di inadempienza o di accertate anomalie nella realizzazione del progetto di cui ai commi 7 e 8 il consorzio di area vasta è escluso per due anni dalla partecipazione a bandi regionali di finanziamento per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani».

Art. 36.

Modifiche all'art. 33-bis della legge regionale n. 1/2018

1. All'art. 33-bis, comma 1, della legge regionale n. 1/2018 le parole «anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025».

2. All'art. 33-bis, comma 2, della legge regionale n. 1/2018 le parole «anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2024 e 2025».

Art. 37.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 1/2018

1. All'art. 36, comma 2, lettera *c*), della legge regionale n. 1/2018 dopo le parole «all'art. 18» sono aggiunte le seguenti: «e delle penalità di cui all'art. 18-bis».

Art. 38.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/2020

1. All'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 14 febbraio 2020, n. 2 (Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara) le parole «l'importo di euro 23.000.000,00» sono sostituite con le seguenti: «l'importo di euro 35.200.000,00».

Art. 39.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 18/2022

1. All'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) le parole «di euro 800.000,00 per complessivi euro 2.400.000,00 in favore del soggetto organizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 400.000,00 per l'anno 2024 e 800.000,00 per l'anno 2025 per complessivi euro 1.200.000,00 in favore del soggetto organizzatore».

Art. 40.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 33/2023

1. All'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) dopo le parole «art. 5, comma 1» sono inserite le seguenti: «lettere *a*), *b*) e *c*)».



2. All'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 33/2023 le parole «che svolgono attività diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017» sono soppresse.

Art. 41.

*Modifiche all'art. 23
della legge regionale n. 33/2023*

1. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2023 è sostituita dalla seguente: «Contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale iscritte al Runts».

2. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/2023 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire la realizzazione di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è iscritto per l'esercizio 2024 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, uno stanziamento di euro 500.000,00, quale contributo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 117/2017, iscritte al Runts.».

Art. 42.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 27, comma 1, 28, commi 1 e 2 e 29 della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2024.

Art. 43.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale n. sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2024

CIRIO

(*Omissis*).

24R0339

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° luglio 2024, n. 9.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2023.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – Parte Prima n. 212 del 1° luglio 2024*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2023, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2023

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza propria dell'esercizio stesso risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 16.561.723.444,92 di cui euro 14.133.122.744,93 sono state riscosse e versate ed euro 2.428.600.699,99 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2023


1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 16.423.184.962,70 di cui euro 13.862.235.666,02 sono stati pagati ed euro 2.560.949.296,68 sono rimasti da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2022 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 2023, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro
	4.499.476.733,48
dei quali nell'esercizio 2023 sono stati riscossi e versati	euro
	2.238.733.780,76
e sono rimasti da riscuotere	euro
	2.260.742.952,72



Art. 5.

*Residui passivi degli esercizi finanziari 2022
e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi 2022 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 3.655.077.428,98
dei quali nell'esercizio 2023 sono stati pagati	euro 1.798.306.504,94
e sono rimasti da pagare	euro 1.856.770.924,04

Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2023*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2023 (art. 2)	euro 2.428.600.699,99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2022 e precedenti (art. 4)	euro 2.260.742.952,72
Residui attivi al 31 dicembre 2023	euro 4.689.343.652,71

Art. 7.

*Residui passivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2023*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2023 (art. 3)	euro 2.560.949.296,68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2022 e precedenti (art. 5)	euro 1.856.770.924,04
Residui passivi al 31 dicembre 2023	euro 4.417.720.220,72



Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31.12.2022			euro 984.149.536,73
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	euro 2.238.733.780,76	euro 14.133.122.744,93	euro 16.371.856.525,69
Pagamenti	euro 1.798.306.504,94	euro 13.862.235.666,02	euro 15.660.542.170,96


Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2023 è accertato nella somma di euro 1.226.324.576,09 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2023			euro 1.695.463.891,46
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	euro 2.260.742.952,72	euro 2.428.600.699,99	euro 4.689.343.652,71
Residui passivi	euro 1.856.770.924,04	euro 2.560.949.296,68	euro 4.417.720.220,72
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			euro 230.162.872,90
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			euro 510.599.874,46
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023			euro 1.226.324.576,09

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023, considerando le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.135.758.921,88, di cui euro 375.676.550,14 corrisponde a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.



Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2023 è stabilito in euro 113.857.147,29, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO		2023
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
	Totale componenti positivi della gestione (A)	14.248.916.430,55
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
	Totale componenti negativi della gestione (B)	13.994.360.733,53
	Differenza fra componenti Positivi e negativi della gestione (A-B)	254.555.697,02
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		-28.175.589,53
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
		-15.624.139,96
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
		-84.243.020,23
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	126.512.947,30
	Imposte (*)	12.655.800,01
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	113.857.147,29
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.		

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2023 è stabilita in euro 7.187.701.094,70, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti vs.lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	67.351.446,32	64.213.861,45
Totale immobilizzazioni materiali	763.756.731,23	660.362.131,39
Totale immobilizzazioni finanziarie	466.129.044,93	477.356.227,27
Totale Immobilizzazioni (B)	1.297.237.222,48	1.201.932.220,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.890.463.872,22	5.041.556.869,52
D) RATEI E RISCOINTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	7.187.701.094,70	6.243.489.089,63

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2023 è stabilita in euro 7.187.701.094,70, in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto			
	Totale Patrimonio netto (A)	228.529.953,41	92.525.049,86
B) Fondi per rischi ed oneri			
	Totale fondi rischi ed oneri (B)	321.179.380,64	113.884.702,07
C) Trattamento di fine rapporto			
	Totale T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) Debiti			
	Totale debiti (D)	5.547.700.980,28	4.893.953.511,60
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti			
	Totale ratei e risconti (E)	1.090.290.780,37	1.143.125.826,10
	Totale del passivo (A+B+C+D+E)	7.187.701.094,70	6.243.489.089,63
	Conti d'ordine		
	Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95

Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 consolidato con assemblea legislativa secondo le risultanze riportate nell'allegato 44.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento legislativo si apportano le eventuali variazioni alle risultanze del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2023 che si rendessero necessarie a seguito dell'espressione del giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° luglio 2024

BONACCINI

(*Omissis*).

24R00241



LEGGE REGIONALE 1° luglio 2024, n. 10.

Prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna – Parte Prima n. 213 del 1° luglio 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 865.062.103,96 quanto alla previsione di competenza, e di euro 871.874.127,41, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 66.871.971,35 quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 80.410.679,56 quanto alla previsione di competenza.

Art. 2.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026), il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro 101.531.321,79 con un aumento di euro 7.412.912,75 nel 2024, in euro 80.017.759,72 con una riduzione di euro 6.940.045,88 nel 2025 e in euro 116.564.362,69 con un aumento di euro 3.440.000,00 nel 2026.

Art. 3.

Allegati alla prima variazione generale di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 5);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 8);

i) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 9);

j) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2024-2026 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 10);

k) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (allegato 11);

l) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 12).

Art. 4.


Celebrazioni per i centocinquanta anni dalla nascita di Guglielmo Marconi (1874-1937) e per i cento anni dalla nascita di Ezio Raimondi (1924-2014)

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) è ridotta di euro 30.000,00 per l'esercizio 2024.

Art. 5.

Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei Comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario. Modifica della legge regionale n. 20 del 2022

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7 della legge regionale 24 novembre 2022, n. 20 (Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei Comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario) è ridotta di euro 95.000,00 per l'esercizio 2024.



Art. 6.

*Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
Modifica della legge regionale n. 18 del 2023*

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2023, sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° luglio 2024

BONACCINI

(*Omissis*).

24R00242

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2024, n. 7.

Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 7 del 14 febbraio 2014)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 7

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 105/1 dell'8 febbraio 2024;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

Legge regionale 14 febbraio 2024, n. 7

Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione legge regionale n. 13/2005 e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

ALLEGATO

Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione legge regionale n. 13/2005 e ulteriori disposizioni.

CAPO I

DISCIPLINA CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977. ABROGAZIONE LEGGE REGIONALE N. 13/2005.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di persone giuridiche private, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Art. 2.

Funzioni di competenza regionale

1. In conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000, le funzioni amministrative si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato, di seguito «Enti», aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale, di cui all'art. 117 della Costituzione, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata «struttura organizzativa competente» come individuata dagli atti di organizzazione della Giunta regionale.

3. Specificatamente, la struttura organizzativa competente provvede:

a) al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'art. 5;



b) all'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 27 del codice civile;

d) alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.;

e) alla devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'art. 42 del c.c.;

f) alla cancellazione della persona giuridica dal registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;

g) alla sospensione della personalità giuridica di Enti che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi delle disposizioni dell'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, ovvero di enti che ottengano l'iscrizione in altri registri, previsti da specifiche normative di settore che dispongano analoga sospensione.

4. Nei confronti delle sole fondazioni la struttura organizzativa competente esercita, acquisendo i necessari pareri tecnici delle competenti strutture regionali, le ulteriori funzioni amministrative relative a:

a) controllo e vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del c.c.;

b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del c.c.;

c) trasformazione delle fondazioni, ai sensi degli articoli 28 e 42-bis del c.c.;

5. La struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private segnala ad altra struttura regionale, indicata dalla Giunta regionale, le irregolarità che prevedono l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 del c.c. e dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Art. 3.

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 22 del decreto legislativo n. 117/2017 e da specifiche normative di settore, il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 5 ed è disposto con decreto del presidente della Giunta regionale, a conclusione del procedimento disciplinato dall'art. 4.

2. L'istanza di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, è indirizzata al presidente della Giunta regionale e alla competente struttura regionale, come individuata all'art. 2.

3. All'istanza, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, sono allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica del verbale che autorizza il legale rappresentante ad avanzare l'istanza di riconoscimento;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del c.c., da cui risultino esplicitamente le condizioni di cui all'art. 2, comma 1;

c) se trattasi di ente già operativo, copia dei bilanci, consuntivi e preventivi, relativi agli ultimi tre anni, muniti degli estremi di approvazione;

d) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario, corredata da copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'associazione o fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli ovvero perizia giurata di stima per eventuali beni immobili, nonché documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio, con analitica esposizione della consistenza delle immobilizzazioni, dei crediti, dei debiti e della liquidità. Tale relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo, qualora esistente, può essere prodotta nella forma di perizia stragiudiziale. La perizia è obbligatoria nell'ipotesi di sussistenza tra le poste dell'attivo di immobilizzazioni immateriali. La relazione o l'eventuale perizia stragiudiziale devono comunque riferirsi a data anteriore non superiore a trenta giorni dalla data di istanza di riconoscimento;

e) relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;

f) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, con l'espressa individuazione dei poteri di rappresentanza e l'indicazione dei relativi dati anagrafici e codici fiscali, nonché, per le associazioni, la dichiarazione della consistenza associativa;

g) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.

4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie. Al fine di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare:

a) per le associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a euro 15.000,00;

b) per le fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a euro 30.000,00.

5. Le associazioni e le fondazioni istituite sulla base di disposizioni speciali vengono iscritte nel registro previa conclusione favorevole del procedimento di cui all'art. 4.

Art. 4.

Procedimento

1. Nei procedimenti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, i relativi provvedimenti sono adottati con decreto del presidente della Giunta regionale, fatto salvo il caso di cui all'art. 9, comma 5, per cui provvede la Giunta regionale.

2. La regione può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile e con le procedure di cui all'art. 3, il coordinamento delle attività di più fondazioni, l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

3. La struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dai procedimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e comma 4, richiede i necessari pareri ai servizi regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'ente e al servizio con competenza in materia di bilancio.

4. I servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'ente richiedente. Il servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro trenta giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi.

5. Qualora sia necessario acquisire anche pareri di altre amministrazioni, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente convoca e presiede la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

6. Il procedimento, avviato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e comma 4, si conclude con l'emanazione del motivato decreto di accoglimento e successiva iscrizione nel registro di cui all'art. 5, ovvero di diniego. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi in questione vengono stabiliti in novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza completa della documentazione prescritta.

7. Qualora risulti accertato, tramite il procedimento di cui al presente articolo, che non sussistono le condizioni necessarie per esercitare le funzioni delegate in materia, come individuate all'art. 2, comma 1, con decreto del presidente della Giunta regionale si dispone l'incompetenza regionale.



Art. 5.

Registro regionale delle persone giuridiche

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000, è istituito presso la regione il registro regionale delle persone giuridiche.

2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d'ordine.

4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:

a) la data e la natura dell'atto costitutivo;

b) la denominazione;

c) lo scopo;

d) il patrimonio;

e) la durata, se determinata;

f) la sede legale;

g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, nonché le eventuali comunicazioni di sostituzione degli stessi;

h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;

j) la deliberazione di scioglimento;

k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;

l) il cognome e nome dei liquidatori;

m) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della cancelleria del Tribunale;

n) ogni altra notizia obbligatoria per legge, ivi compresa la sospensione di cui all'art. 7.

5. Il registro regionale e i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

6. Il registro è realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ed è detenuto dalla struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.

Art. 6.

Modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall'art. 4.

2. La relativa istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, da presentare a mezzo di posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, è indirizzata al presidente della Giunta regionale e alla struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica. Essa reca gli estremi dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata del nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto, sempre in forma pubblica, che dia atto del rispetto delle relative disposizioni statutarie in termini di maggioranza o, se queste mancano, di quanto previsto dall'art. 21 del c.c.;

b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell'atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.

3. Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento della personalità giuridica, il procedimento è concluso con decreto del presidente della Giunta regionale di cancellazione e successiva annotazione nel registro di cui all'art. 5.

4. Nel caso in cui l'ente riconosciuto dalla Regione ottenga, a seguito di modifiche statutarie, il riconoscimento statale, il legale rappresentante deve darne informazione entro trenta giorni dall'avvenuto riconoscimento al presidente della Giunta regionale e alla struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica. Con decreto è disposta la revoca del precedente atto di concessione della personalità giuridica, l'annotazione dell'evento nel registro delle persone giuridiche e la conseguente cancellazione dell'ente dal registro di cui all'art. 5. Di tale fatto è data comunicazione al competente ufficio statale e all'ente.

5. L'iscrizione nel registro delle modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica avviene sulla base di una comunicazione presentata, entro trenta giorni dalla data della deliberazione di modifica, dal legale rappresentante della persona giuridica interessata. Tale comunicazione è corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.

Art. 7.

Trasformazione, fusione e scissione ai sensi dell'art. 42-bis del c.c.

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 28 del c.c., le reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni delle associazioni e delle fondazioni sono disciplinate dall'art. 42-bis del c.c. e sono approvate con le stesse modalità previste dall'art. 6.

Art. 8.

Sospensione della personalità giuridica

1. La personalità giuridica, riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000, di enti che ottengano l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi delle disposizioni dell'art. 22 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche, è sospesa con apposito decreto del presidente della Giunta regionale, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, senza perdere la personalità giuridica acquisita. In tali casi non si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 né la presente legge.

Art. 9.

Estinzione/scioglimento della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali

1. Le cause di estinzione della persona giuridica sono quelle previste all'art. 27 del c.c..

2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve contenere le cause di estinzione di cui al comma 1. Essa è indirizzata al presidente della Giunta regionale e alla struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica. La dichiarazione di estinzione può essere disposta anche d'ufficio o su istanza di qualunque interessato.

3. L'istanza, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, deve essere corredata da:

a) verbale, redatto in forma di atto pubblico, contenente la volontà di estinguere l'associazione/fondazione e le ragioni della decisione assunta;

b) relazione e documenti contabili, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente alla data di presentazione dell'istanza;

c) indicazione delle eventuali previsioni statutarie per la destinazione del rimanente patrimonio ad ente/i aventi fini analoghi.

4. L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'ente e al presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel registro di cui all'art. 5.



5. La Giunta regionale, previa istruttoria condotta dalla struttura organizzativa competente, dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'istituzione ai sensi degli articoli 31 e 32 del c.c.

Art. 10.

Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall'art. 25 del c.c.

2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente, entro il 30 giugno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati e delle relative deliberazioni di approvazione, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere, oltre ad un aggiornamento dello stato patrimoniale.

3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni, ogni notizia o documentazione che sia loro richiesta per le finalità di cui al comma 1.

4. La struttura organizzativa competente provvede ad acquisire dal servizio competente in materia di bilancio, il parere sugli aspetti tecnico-finanziari e gestionali dei bilanci inviati dalle fondazioni. Il servizio competente in materia di bilancio dovrà anche valutare la sussistenza dei requisiti patrimoniali su cui si basa il riconoscimento entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine il servizio competente in materia di bilancio non esprima il prescritto parere, esso si intende favorevolmente espresso.

5. In caso di rilievi da parte del servizio competente in materia di bilancio, sono assegnati termini congrui per rimuovere le cause e, qualora l'ente non ottemperi alle prescrizioni o perdurino le carenze, anche patrimoniali, così da non essere più assicurata la corretta gestione ed amministrazione, si dà corso alla verifica della sussistenza delle previste cause di estinzione.

Art. 11.

Imposta di bollo

1. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, relativamente alle istanze e ai provvedimenti finali disciplinati dal presente capo, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo gli Enti espressamente esentati da specifiche disposizioni legislative.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

1. Nei casi di accertata violazione dei termini e delle modalità descritte dagli articoli 6 e 10, il dirigente della struttura regionale competente, indicata con le modalità di cui all'art. 2, comma 5, provvede all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 35 del c.c., nella misura compresa tra euro 10,33 e euro 515,46.

Art. 13.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture regionali coinvolte nel procedimento è svolto nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa vigente in materia. La tenuta dei dati è a cura della struttura organizzativa competente.

Art. 14.

Abrogazione della legge regionale n. 13/2005

1. La legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della legge regionale n. 6/1991) è abrogata.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati in data antecedente alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, data dalla quale verrà meno l'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge regionale n. 13/2005.

Art. 16.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 361/2000.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 17.

*Modifiche alla legge regionale n. 28/2022
e alla legge regionale n. 65/2023*

1. All'art. 3 della legge regionale 8 ottobre 2022, n. 28 (Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

b) al comma 4 le parole «del Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Osservatorio permanente».

2. All'art. 5 della legge regionale n. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Osservatorio permanente»;

b) al comma 2 le parole «al Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «all'Osservatorio permanente»;

c) al comma 3 le parole «Il Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Osservatorio permanente».

3. All'art. 6 della legge regionale n. 28/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Osservatorio permanente regionale)»;


b) al comma 1 le parole «Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio permanente»;

c) al comma 2 le parole «Il Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Osservatorio permanente» e la parola «programmazione» è sostituita dalla seguente: «proposta»;

d) al comma 3 le parole «del Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Osservatorio permanente»;

e) Al comma 4 le parole «del Tavolo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Osservatorio permanente».

4. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 65 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza) le parole «sono realizzati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere realizzati».



Art. 18.

Modifiche alla legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30 gennaio 2024 e modifiche alle leggi regionali numeri 9/2011, 41/2012 e 58/2023.

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30 gennaio 2024 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo il comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti ad utilizzare le graduatorie in vigore del Consiglio e della Giunta regionale, a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.».

«1-bis. Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica regionale e la copertura dei posti vacanti di qualifica dirigenziale, delle relative strutture organizzative, le agenzie, gli enti e le aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto della Regione Abruzzo che si configurano come pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti ad utilizzare le graduatorie in vigore del Consiglio e della Giunta regionale, a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.».

2. Al comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Abruzzo) dopo le parole «indicati dalla Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «e dura in carica secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo)».

3. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) le parole «mt. 50 da cimiteri e crematori» sono sostituite dalle seguenti: «mt. 250 da cimiteri e crematori».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle case funerarie già autorizzate ed alle istanze di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi sulle stesse di cui al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 17 maggio 2023, n. 22 (Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 22/2022, 24/2022, 47/2022, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 10/2023 e 11/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili).

5. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 8 le parole «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) al comma 2 dell'art. 39 le parole «quarantotto mesi» sono sostituite con le seguenti: «sessanta mesi»;

c) dopo il comma 10 dell'art. 100 è aggiunto infine il seguente:

«10-bis. I comuni beneficiari di finanziamento pubblico concesso dalla Regione Abruzzo per sostenere l'attività di pianificazione e che hanno già avviato il processo di formazione del piano regolatore alla data di entrata in vigore del presente comma, possono scegliere, entro e non oltre sessanta giorni dalla predetta data, di procedere alla redazione del PUC. In tal caso restano sospesi i termini per la rendicontazione del finanziamento, che sarà erogato solo previa trasmissione dell'atto di approvazione del PUC nei termini stabiliti dai commi 1 e 6.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 23/2018

1. Al comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) dopo le parole «stabiliscono» sono inserite le seguenti «e verificano» e dopo le parole «centottanta giorni» sono inserite le seguenti «di effettiva apertura».

Art. 20.

Trasferimento integrativo all'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza «AreaCom» e abrogazione art. 14 della legge regionale n. 40/2023.

1. Al fine di garantire l'efficiente e l'efficace funzionamento dell'Agenzia in relazione al perseguimento delle nuove funzioni attribuite dalla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo) alla stessa sono concesse ulteriori risorse finanziarie quantificate in euro 550.000,00 per l'anno 2024 e in euro 700.000,00 per le annualità correnti a partire dal 2025, mediante l'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 11517/1 (Contributo a favore dell'Agenzia), Missione 01, Programma 08, Titolo 1, da rendicontare ai sensi di legge alla struttura regionale preposta per materia.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 550.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1 per euro 550.000,00;

b) esercizio 2025, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 700.000,00;

c) esercizio 2026, per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 08, Titolo 1, capitolo 11517/1 per euro 700.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 700.000,00.

3. L'art. 14 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è abrogato.

Art. 21.

*Contributo straordinario
«Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona»*

1. Al fine di procedere con il restauro dei lampioni della processione del Venerdì Santo, manifestazione storico-religiosa organizzata dall'Arciconfraternita Santissima Trinità, la Regione concede un contributo straordinario dell'importo di euro 20.000,00 per l'adeguamento dei globi luminosi.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'anno 2024, Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato «Contributo straordinario Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona» per euro 20.000,00.

3. La copertura della spesa di cui al comma 2, quantificata per l'anno 2024 in complessivi euro 20.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario Arciconfraternita Santissima Trinità Sulmona» per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 3, «Fondo speciale di parte corrente ex art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011» per euro 20.000,00.

4. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

5. È abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale del 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni).



Art. 22.

Incremento di stanziamenti di bilancio

1. Al fine di incrementare lo stanziamento relativo al pagamento delle imposte e tasse concernenti gli immobili regionali, al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo I, per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, per euro 100.000,00.

2. Al fine di incrementare lo stanziamento relativo all'assistenza tecnica dell'intervento «Fare Centro», al Bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, per euro 35.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 35.000,00.

3. Al fine di consentire l'implementazione dell'Anagrafe regionale edilizia scolastica (ARES), quale principale strumento conoscitivo a supporto della programmazione dell'ente in materia, è autorizzato l'incremento dell'apposito stanziamento nell'ambito di Missione 04, Programma 03, Titolo 1 della spesa, per l'importo annuo di euro 60.000,00 a valere sul triennio 2024/2026. A tal fine, al bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 1, per euro 60.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 60.000,00;

b) esercizio 2025, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 1, per euro 60.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 60.000,00;

c) esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 04, Programma 03, Titolo 1, per euro 60.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 01, per euro 60.000,00.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 105/1 dell'8 febbraio 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

24R00139

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2024, n. 8.

Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 9 del 28 febbraio 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 105/1 dell'8 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 26 febbraio 2024, n. 8

Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE CITTÀ MURATE E ALLE FORTIFICAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito dell'attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'Abruzzo, la regione riconosce il valore storico e culturale del patrimonio architettonico costituente già fortificazione muraria per la delimitazione e la difesa dei centri urbani delle città abruzzesi, rilevando il peculiare carattere identitario del territorio regionale che in tale patrimonio risiede e che deriva dalla sua correlazione alle vicende storiche dell'Abruzzo in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge disciplina interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inseriti o a esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

2. Il complesso degli edifici di cui al comma 1 è di seguito denominato «mura storiche».



Art. 3.

Contributi

1. Per la finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

2. La giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con propria deliberazione definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Possono presentare domanda di concessione dei contributi, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, i comuni che, al momento della presentazione della stessa, hanno approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

4. Ciascun comune può presentare una sola domanda.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Costituiscono criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:

a) l'avvenuta approvazione del progetto definitivo alla data di presentazione della domanda;

b) la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;

c) la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;

d) la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art. 5.

Revoca

1. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel decreto di concessione del contributo, è disposta la revoca del medesimo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

2. Le somme da restituire ai sensi del comma 1 possono essere oggetto di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della regione.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge decorre dall'esercizio 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'anno 2025, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Interventi di sostegno alle città murate ed alle fortificazioni della Regione Abruzzo» istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.

3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cofinanziati con altre risorse regionali e statali, allocate e trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge.

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

5. La giunta regionale e il Dipartimento regionale sviluppo economico - turismo adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 105/2 dell'8 febbraio 2024, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

24R00152

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-002) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 1 1 1 *

€ 2,00

